

COMUNE DI OPPEANO
(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI-BEVANDE E ATTIVITA' MUSICALI
DA PARTE DEI CIRCOLI PRIVATI**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Definizione di circolo

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Articolo 4 – Contenuto dello statuto e dell'atto costitutivo

Articolo 5 – Dichiarazione di Inizio Attività

Articolo 6 – Autorizzazione per spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

Articolo 7 – Rilascio autorizzazione Rapporti con gli enti nazionali

Articolo 8 – Requisiti attività di somministrazione

Articolo 9 – Caratteristiche dei locali

Articolo 10– Attività consentite

Articolo 11– Modalità di svolgimento delle attività

Articolo 12– Orari e prescrizioni

Articolo 13– Attività musicali e/o piano bar svolte all'interno di circoli privati

Articolo 14– Rinnovo autorizzazione – Relazione annuale

Articolo 15– Rapporti con gli enti nazionali

Articolo 16– Vigilanza e Sanzioni

Articolo 17- Norma transitoria e finale

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento detta i criteri che disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, alcoliche ed analcoliche, a favore dei rispettivi associati, in spacci annessi ad associazioni e/o circoli:

a - aderenti ad enti od organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 235/01 e di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, lett. e), della Legge n. 287/91;

b - non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 235/01.

2. Il regolamento disciplina inoltre le attività musicali e/o di "piano bar" svolte negli stessi circoli privati, sia al chiuso che all'aperto.

Art. 2 – Definizione di circolo.

1. Ai fini della presente disciplina regolamentare è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive e sociali.

2. Tale libera associazione deve svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale, in locali o spazi non aperti al pubblico, nonché deve essere regolarmente affiliata ad Enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno o quantomeno perseguire finalità assistenziali da questo ultimo tutelate.

3. Ai fini della presente disciplina regolamentare viene altresì denominato circolo anche quello di enti e/o associazioni diverse, purchè abbiano lo stesso fine di quelli sopracitati.

Art . 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai circoli costituiti tra cittadini, i quali per poter avviare o proseguire l'attività devono:

- a) avere finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, sociali, quali indicate nello statuto e riconosciute dal Ministero dell'Interno o quantomeno da questo ultimo tutelate.
- b) essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
- c) svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale, in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;

- d) prevedere modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del socio, la formale accettazione degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro soci, nonché il rilascio della tessera dell'ente/associazione affiliante.

Art. 4 - Contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo.

1. L'atto costitutivo o lo statuto del circolo devono contenere le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché il diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;
- g) modalità di rilascio della tessera di socio.

Art. 5 - Dichiarazione di inizio di attività.

1. La somministrazione di alimenti e di bevande intrapresa dai circoli, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), avviene previa presentazione di apposita dichiarazione di inizio dell'attività da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. La dichiarazione di inizio di attività, sottoscritta dal presidente del circolo, deve essere indirizzata al Comune e contenere:

- a) la denominazione completa del circolo e il relativo codice fiscale;
- b) l'ente nazionale cui il circolo aderisce;
- c) l'indirizzo della sede del circolo;
- d) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- e) dichiarazione che il numero dei soci del circolo è non inferiore a cento;
- f) dichiarazione che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
- g) l'orario dell'attività sociale;
- h) il cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del presidente;

- i) se la richiesta si riferisce a bevande analcoliche ovvero anche a bevande alcoliche e ad alimenti, la precisazione che la somministrazione sarà riservata ai soci;
- j) l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
- k) dichiarazione che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria;
- l) la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92;
- m) la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento.

3. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la dichiarazione di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:

- a) numero, data e Camera di Commercio di iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) codice fiscale e partita IVA.

4. Alla dichiarazione di inizio dell'attività devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);
- b) fotocopia semplice dello statuto o dell'atto costitutivo del circolo;
- c) dichiarazione di appartenenza sottoscritta in originale e in forma leggibile dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci, che non deve essere inferiore a cento, e che il circolo è già affiliato al sodalizio da data antecedente a quella della richiesta di somministrazione e che come tale risulta già operante in relazione alle proprie finalità assistenziali e ricreative;
- d) autocertificazione del presidente e dell'eventuale affidatario resa ai sensi della legislazione antimafia;
- e) fotocopia semplice del contratto di affitto dei locali del circolo, debitamente registrato, o dichiarazione del proprietario dei locali da cui risulti che i locali sono destinati a circolo cui è consentita la somministrazione ai soci e che la destinazione non è in contrasto all'eventuale regolamento di condominio;
- f) autocertificazione circa il possesso dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande;
- g) qualora esista un affidatario, atto sottoscritto tra il circolo e l'affidatario da cui risulti che la somministrazione viene effettuata esclusivamente ai soci del circolo;
- h) autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti, compreso il personale di servizio, più di cento persone. In caso contrario occorre presentare idonea certificazione di prevenzione incendi.

5. In caso di cambio del presidente, o dell'affidatario, o dell'ente nazionale affiliante, deve essere data comunicazione, entro 15 giorni, con unita la prescritta documentazione.

Art. 6 - Autorizzazione per spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

1. La somministrazione di alimenti e di bevande intrapresa dai circoli, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), avviene a seguito di rilascio di apposita autorizzazione al Presidente del circolo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 287/91 e successive modificazioni.

2. La domanda di autorizzazione in bollo, redatta su apposito modulo, deve essere presentata al Comune dal Presidente del Circolo il quale dichiara:

- a) il tipo di attività di somministrazione;
- b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis del T.U.I.R.;
- d) che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 287/91; nonché di essere in possesso delle relative autorizzazioni in materia;
- e) il numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
- f) il numero di soci iscritti all'Associazione o al Circolo;
- g) fotocopia semplice del contratto di affitto dei locali del circolo, debitamente registrato, o dichiarazione del proprietario dei locali da cui risulti che i locali sono destinati a circolo cui è consentita la somministrazione ai soci e che la destinazione non è in contrasto all'eventuale regolamento di condominio;
- h) la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento.

3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del circolo;
- b) fotocopia semplice dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo;
- c) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);
- d) autocertificazione circa il possesso dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande;

4. Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente a quanto dichiarato

nell'istanza, in merito al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 111 e 111-bis del T.U.I.R. e dall'art. 3 del D.P.R. n. 235/01.

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

6. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la dichiarazione di inizio attività di cui sopra deve contenere:

- a) l'indicazione del nominativo del gestore, dati anagrafici, codice fiscale e partita IVA del medesimo.
- b) il numero, la data e la Camera di Commercio di iscrizione del gestore al Registro degli Esercenti il Commercio.

7. Alla dichiarazione, firmata per accettazione da quest'ultimo, dovrà essere allegata copia del documento d'identità.

Art. 7 - Rilascio autorizzazione.

1. Il Comune, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, che nel caso contemplato dall'art. 5, verifica che lo statuto dell'associazione o del circolo in argomento preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

2. Il Comune rilascia l'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 287/91.

3. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 8 - Requisiti dell'attività di somministrazione.

1. L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- b) l'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento di condominio;
- c) l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del

circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;

- d) sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
- e) le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.

2. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

3. Qualora l'attività del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione può essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

4. Temporaneamente ed eccezionalmente, a norma dell'art. 5, comma 2. della legge n. 287/91, può essere vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 9 - Caratteristiche dei locali.

1. Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo, in possesso della tessera sociali e preventivamente iscritti nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente.

2. Viene considerata tessera sociale unicamente quella dell'ente nazionale riconosciuto o associazione a cui il circolo aderisce, sulla quale sia riportato il nome del circolo medesimo, nonché quello del nome del socio.

3. I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

Art. 10 - Attività consentite.

1. La denuncia di inizio attività/autorizzazione a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci del circolo medesimo.

2. Per i circoli sportivi, in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi

almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.

3. In casi eccezionali, qualora le manifestazioni di cui al comma 2. richiedano l'utilizzo di impianti di circoli diversi, la facoltà di cui al comma 2. può estendersi agli spacci di tali circoli, fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al comune, e salvo provvedimento contrario dell'organo comunale competente.

5. Nei locali destinati alla somministrazione è consentita l'effettuazione, previa apposita autorizzazione del Comune, dei giochi leciti, nonché l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, secondo la normativa vigente in materia.

6. A fine di puro trattenimento possono collocarsi, nei locali destinati alla somministrazione, apparecchi di juke-box, apparecchi televisivi, radiofonici ed impianti sonori ad alta fedeltà, purché autorizzati.

Art. 11 - Modalità di svolgimento delle attività.

1. Ai circoli di cui al presente regolamento non è consentito:

- a) permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;
- b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
- c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.

2. I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:

- a) a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;
- b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.

3. L'affiliazione dei circoli ad un ente nazionale non può cessare senza che venga sostituita da nuova affiliazione ad altro ente, pena la chiusura del circolo.

4. Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

Art. 12 - Orari e prescrizioni.

1. All'interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soci. In tali casi essi sono sottoposti alle prescrizioni in materia previste, ed in particolare:

- a) dichiarazione di inizio attività SIAE;
- b) certificazione antincendi per locali con capienza superiore a 100 posti;
- c) certificato di agibilità previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza su locali di pubblico spettacolo;
- d) eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

2. Ferme restando le condizioni di legge, il circolo quando ricorrono i seguenti elementi è da considerarsi locale di pubblico spettacolo, con la conseguente applicazione delle relative norme, in base a quanto indicato dalla Circolare n. 10.15506/1.3500 del 19/05/84 del Ministero dell'Interno:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del circolo a ciò abilitato e iscrizione nel libro soci;
- b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo giornali, manifesti ecc., destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci;
- c) complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata).

3. Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione.

4. Nei locali destinati alla somministrazione è vietato:

- a) somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci;
- b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza del presidente o di un suo rappresentante maggiorenne;
- c) il gioco d'azzardo.

5. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni.

Art. 13 - attività musicali e/o piano bar svolte all'interno di circoli privati.

1. Alle attività musicali e/o di piano bar con le caratteristiche di cui all'art. 2 che precede, non si applicano le disposizioni di cui al DPCM n. 215/1999 e si intendono tacitamente autorizzate ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995, sempre che sussistano le sotto elencate condizioni:

- a) l'attività musicale deve essere finalizzata ad intrattenere e rendere più gradevole la permanenza dei soci;
- b) la manifestazione non deve avere lo scopo di fare spettacolo;
- c) non deve avere comunque scopo di lucro;
- d) non possono essere aumentati i prezzi delle consumazioni e i locali non devono essere trasformati per l'occasione.

2. Non deve essere effettuata alcuna pubblicità sulla manifestazione musicale.

3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere per quanto possibile l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

4. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività musicali e/o di "piano bar" di cui sopra è consentito in conformità a quanto disposto nei provvedimenti amministrativi di riferimento per materia e per efficacia, comunque previa preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 14 – Rinnovo autorizzazione - Relazione annuale.

1. Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione, o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attività e disposto l'avvio della procedura di revoca della autorizzazione ai sensi della legge 241/91.

2. Ogni circolo deve annualmente redigere e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, vistata dal presidente e controfirmata dal responsabile dell'ente affiliante. Deve inoltre consegnare al Comune il verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione.

Art. 15 - Rapporti con gli enti nazionali.

1. Gli enti devono comunicare entro 30 giorni al Comune ed agli altri enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico dei circoli che mantengono comportamenti scorretti, da un ente all'altro. Comunque il cambio di affiliazione può avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.

2. Il Comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.

3. Il Comune si riserva la facoltà di convocare una volta all'anno gli enti nazionali per la verifica della situazione in atto.

Art. 16 – Vigilanza e Sanzioni.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il personale ASL e qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.

2. Qualora l'attività di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci o si verifichino le situazioni di cui all'art. 11, e si accerti quindi la violazione delle normative vigenti in materia, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 287/1991. Conseguentemente, si avvia la procedura per l'eventuale cessazione dell'attività di somministrazione illecitamente esercitata, nonché la chiusura coattiva dei relativi locali o il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.

3. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, o gli organi competenti segnalino difformità con le norme igienico-edilizie, con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e con quelle di sicurezza e sorvegliabilità si ordina la cessazione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni delle stesse od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

5. Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

6. Nell'ipotesi di connessione obiettiva tra la violazione amministrativa ed un reato di cui all'art. 24 della L. n. 689/81, la sanzione accessoria è disposta dal giudice penale.

Art. 17 - Norma transitoria e finale.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione il D.P.R. n. 235/01, la L. n. 287/91, il R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.) ed il relativo regolamento, nonché la normativa vigente nelle materie specifiche.

2. Per i circoli già autorizzati per l'attività di somministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove norme si applicano dall'inizio del nuovo anno associativo.